Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì 23 aprile 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione . Pag. 2967

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1181.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce Pag. 2967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1182.**
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania . Pag. 2967

1985

LEGGE 22 aprile 1985, n. **143.**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale Pag. 2968

DECRETO-LEGGE 22 aprile 1985, n. **144.**
Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate . Pag. 2969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **145.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia Pag. 2970

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 30 marzo 1985.
Modificazione delle indicazioni, concernenti il periodo d'imballaggio delle uova, da riportare sul dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi (Mod. AF/1) Pag. 2971

Ministero del tesoro

DECRETO 30 marzo 1985.
Aggiornamento dell'importo per revisione di analisi ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571 . . . . Pag. 2971

DECRETO 16 aprile 1985.
Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982, 1° novembre 1982, 1° maggio 1983, 1° novembre 1983, 1° maggio 1984 (quadriennali); 1° novembre 1983, 1° maggio 1984, 1° novembre 1984 (settennali); relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1985 e scadenza 1° novembre 1985. Pag. 2972

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 aprile 1985.
Finanziamento per l'anno 1984 del Servizio per i contributi agricoli unificati . . . . Pag. 2973

Ministero della sanità

DECRETO 2 aprile 1985.
Modificazioni al decreto 26 aprile 1983, recante l'elenco dei fermenti lattici ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali . . . . Pag. 2974

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DECRETO 6 novembre 1984, n. **1183.**
Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile. Pag. 2974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Ricostituzione del comitato regionale I.N.P.S. per la Basilicata. Pag. 2975

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 2975

Ministero della sanità: Avviso di rettifica al decreto ministeriale 30 giugno 1984, recante: « Modificazione all'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 ». (Decreto ministeriale pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 200 del 21 luglio 1984) . . . . Pag. 2975

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di segretario presso l'Università di Ancona . . . . Pag. 2975

Materie sulle quali debbono vertere la seconda prova scritta ed il colloquio per gli esami di maturità dell'anno scolastico 1984-85 . . . . Pag. 2975

Ministero della sanità:

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali . . . . Pag. 2985

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1983 . . . . Pag. 2985

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Ferrara . . . . Pag. 2986

Regione Lombardia: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano. Pag. 2987

Istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna: Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia Pag. 2987

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 71.

Finanziamento delle spese derivanti dalle convenzioni Regione-RAI, relative ai costi sostenuti per la gestione degli impianti attivati in Valle d'Aosta per la ricezione dei programmi televisivi provenienti dall'area culturale francese e tedesca . . . . Pag. 2988

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 72.

Costruzione della tangenziale di Aosta. Tratto da Aosta centro ad Aosta ovest . . . . Pag. 2988

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 73.

Interventi finanziari per la realizzazione dell'autostrada da Aosta a Courmayeur . . . . Pag. 2988

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 74.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 novembre 1977, n. 66 e 23 giugno 1983, n. 59, recanti nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico del relativo personale. Pag. 2989

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 75.

Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta. Pag. 2990

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 76.

Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia . . . . Pag. 2990

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 77.

Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, concernente la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta . . . . . . Pag. 2991

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 78.

Aumento limitatamente all'anno 1984, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico . . . . Pag. 2992

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 79.

Approvazione di maggiore spesa per l'anno 1984 per l'erogazione della sovvenzione prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle organizzazioni di rappresentanza delle società cooperative della Valle d'Aosta Pag. 2992

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 80.

Norme integrative alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, per la formulazione di graduatorie straordinarie ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato nel settore dell'edilizia residenziale . . . . Pag. 2992

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 81.

Finanziamento delle spese di gestione del Centro valdostano di soggiorno di Sanremo - Centre valdôtain de séjour de Sanremo . . . . Pag. 2993

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 82.

Destinazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, concernente: « Legge-quadro per il turismo » . . . . Pag. 2993

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 83.

Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa . . . . Pag. 2994

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 84.

Finanziamento del ripristino del collegamento Aosta-Pila. Pag. 2995

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 85.

Aumento per l'esercizio 1984 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: « Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno » . . . . Pag. 2995

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 96 DEL 23 APRILE 1985:

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 dicembre 1984, n. 110.

Regolamento recante: « Norme per l'esecuzione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della presidenza della giunta e degli assessorati, nonché il funzionamento degli organi collegiali ».

(1538)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 303ª seduta pubblica per sabato 27 aprile 1985, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(2188)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1181.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 24, relativo al corso di laurea in materie letterarie, l'insegnamento complementare di « sociologia dell'arte e della letteratura » cambia la denominazione in « sociologia della cultura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **5 dicembre 1984, n. 1182.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 74, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecniche speciali organiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 134

LEGGE 22 aprile 1985, n. **143.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

« 2-*bis*. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è sostituito dal seguente:

" Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ".

2-*ter*. Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso ».

Dopo l'articolo 3, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 3-*bis*. — 1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Servizio nazionale dell'impiego ".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 6, *comma* 1, *le parole*: « 31 marzo 1985 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 maggio 1985 ».

All'articolo 7:

al comma 1, *la cifra*: « 100 » *è sostituita dalla seguente*: « 150 » *e le parole*: « all'articolo 2 » *sono sostituite dalle seguenti*: « agli articoli 2 e 4 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge stessa e relativi ad iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel centro-nord è elevata a cinque anni ».

L'articolo 8 *è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1984, n. 799, e 19 dicembre 1984, n. 856.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2584):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 22 febbraio 1985.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 25 febbraio 1985, con pareri delle commissioni I, V, VI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 febbraio 1985.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 6 marzo 1985.

Esaminato in aula il 22 marzo 1985 e approvato il 3 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1283):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 9 aprile 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 aprile 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 aprile 1985.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 16 aprile 1985.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 16 aprile 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2584/B):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 17 aprile 1985, con parere della commissione I.

Esaminato dalla XII commissione il 17 aprile 1985.

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 6 maggio 1985.*

DECRETO-LEGGE 22 aprile 1985, n. **144**.

Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta l'urgente necessità di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attività di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonché di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino a quando la collaborazione di enti ed associazioni di volontariato per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti non sarà regolata con legge, il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di favorire le attività di prevenzione del disadattamento e della emarginazione nonché di reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dalla A.N.C.I.

3. Sono destinatari dei contributi soggetti pubblici o privati ed enti, associazioni e cooperative, che operano senza scopo di lucro e con le specifiche finalità indicate al comma 1.

4. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati a dimostrazione dell'effettivo avvio o della realizzazione dei servizi o delle iniziative attivate.

Art. 2.

1. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di lire 14.000 milioni per l'anno 1985 e lire 19.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce « Misure urgenti in materia di lotta alla droga ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 80-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, introdotto dall'articolo 143 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorso il termine previsto dall'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ovvero divenuto definitivo il provvedimento che decide sul riesame del decreto di sequestro di sostanze stupefacenti e psicotrope o del decreto di convalida del sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-*bis* e 304-*ter* del codice di procedura penale, e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

2. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma 1 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

3. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

4. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o nazionale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

5. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità.

6. Su richiesta del servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consenta e se la richiesta sia pervenuta anteriormente all'ordine di distruzione, dispone che una parte delle sostanze stesse sia utilizzata dalle forze di polizia per scopi di studio o di addestramento ovvero dal Ministero della sanità per finalità scientifiche e fissa le modalità della consegna.

7. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche nei casi di sequestro e di confisca delle piante di cui all'articolo 26 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, illegalmente coltivate.

Art. 4.

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21 e 22 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2. In tali casi il Ministero della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al precedente comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*
DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 145.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 52 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto l'insegnamento di « storia della geografia ».

Art. 53 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è inserito l'insegnamento di « letteratura inglese medioevale ».

Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto l'insegnamento di « storia del pensiero scientifico medioevale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1985
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 143

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 marzo 1985.

Modificazione delle indicazioni, concernenti il periodo d'imballaggio delle uova, da riportare sul dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi (Mod. AF/1).

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1971 con il quale sono state fissate le modalità relative alla predisposizione e alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova, in attuazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419;

Visto il regolamento (CEE) n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, modificato dal regolamento (CEE) n. 1831/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 che prevede, tra l'altro, nuove norme in materia di etichettatura e di indicazioni da riportare sugli imballaggi delle uova;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni che permettano di coordinare le diverse norme su richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Il paragrafo 1, allegato *A*, del decreto ministeriale 19 ottobre 1971 è sostituito dal seguente:

1. — Il dispositivo di etichettatura per grandi imballaggi di uova, previsto dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2772/75 e dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 95/69, è di colore bianco e la stampa delle indicazioni è di colore nero:

(mm 152 x 90)

MODULARIO
A - R.R. 831

AF/1

CENTRO D'IMBALLAGGIO N. 4.................

....

....

....

CONTIENE N. UOVA

DATA DI IMBALLAGGIO ovvero PERIODO DI IMBALLAGGIO dal .... al ....

CATEGORIA DI QUALITA'

CATEGORIA DI PESO

UOVA

Sul dispositivo di etichettatura sono riportate, a cura dei centri di imballaggio autorizzati, le seguenti indicazioni in lettere di colore nero, chiaramente visibili e perfettamente leggibili:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della azienda che ha classificato o fatto classificare le uova;

b) il numero distintivo del centro di imballaggio;

c) la categoria di qualità delle uova;

d) la categoria di peso delle uova;

e) il numero di uova imballate;

f) la dicitura « PERIODO DI IMBALLAGGIO: dal . ./. . al . ./. . », ovvero la dicitura « DATA DI IMBALLAGGIO . ./. . ».

A questo fine, la data del giovedì in cui inizia il periodo di imballaggio e la data del mercoledì in cui esso termina, ovvero la sola data di imballaggio, vengono espresse con una serie di due numeri indicati nell'ordine: il giorno (da 01 a 31) e il mese (da 01 a 12).

Nel caso in cui i grandi imballaggi contengano piccoli imballaggi con l'indicazione della data di imballaggio, la dicitura « PERIODO DI IMBALLAGGIO: dal . ./. . al . ./. . », è sostituita da quella della data degli imballaggi.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 5, punti 5 e 6, della legge 3 maggio 1971, n. 419, contenente norme specifiche sulla commercializzazione delle uova, ogni riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1619/68, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2772/75, deve intendersi fatto a quest'ultimo regolamento e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(2129)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 marzo 1985.

Aggiornamento dell'importo per revisione di analisi ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, che stabilisce che l'importo per ogni richiesta di revisione di analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, deve essere aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto 1° agosto 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 24 agosto 1984) del Mini-

stro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste con cui il predetto importo risulta fissato in L. 80.500;

Visto che il tasso di variazione per l'anno 1984 è risultato pari al 10,6%;

Considerato che si rende necessario aggiornare della stessa percentuale il suddetto importo di L. 80.500;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 89.000.

Roma, addì 30 marzo 1985

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(2090)

DECRETO 16 aprile 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1982, 1° novembre 1982, 1° maggio 1983, 1° novembre 1983, 1° maggio 1984 (quadriennali); 1° novembre 1983, 1° maggio 1984, 1° novembre 1984 (settennali); relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1985 e scadenza 1° novembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 2731/66-AU-11 del 20 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 500 miliardi;

n. 7819/66-AU-23 del 22 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 709237/66-AU-36 del 22 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.150 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 715021/66-AU-51 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.500 miliardi;

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 5.000 miliardi;

n. 208930/66-AU-63 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1985 e scadenza 1° novembre 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° novembre 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,50% per i CCT quadriennali 1° maggio 1982;
al 7,50% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;
al 7,50% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;
al 7,00% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;
al 7,50% per i CCT settennali 1° novembre 1983;
al 6,90% per i CCT quadriennali 1° maggio 1984;
al 7,25% per i CCT settennali 1° maggio 1984;
al 7,10% per i CCT settennali 1° novembre 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 2731 del 20 aprile 1982, n. 7819 del 22 ottobre 1982, n. 709237 del 22 aprile 1983, n. 715021 e n. 715022 del 21 ottobre 1983, n. 208930 e n. 208931 del 18 aprile 1984, n. 214049 del 17 ottobre 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1985, è determinato nella misura:

del 7,50% per i CCT quadriennali 1° maggio 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 7;

del 7,50% per i CCT quadriennali 1° novembre 1982, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 6;

del 7,50% per i CCT quadriennali 1° maggio 1983, emessi per lire 2.150 miliardi, cedola n. 5;

del 7,00% per i CCT quadriennali 1° novembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,50% per i CCT settennali 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,90% per i CCT quadriennali 1° maggio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 3;

del 7,25% per i CCT settennali 1° maggio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 3;

del 7,10% per i CCT settennali 1° novembre 1984, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 2.043.750.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 37.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1982;

di L. 150.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1982;

di L. 161.250.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1983;

di L. 105.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° novembre 1983;

di L. 375.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983;

di L. 138.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° maggio 1984;

di L. 580.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984;

di L. 497.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

(2143)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 aprile 1985.
Finanziamento per l'anno 1984 del Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni contabilità separate;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1984, concernente la determinazione per l'anno 1983 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1984 il contributo dovuto al predetto Servizio per i titoli sopraindicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1984 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è stabilito nelle seguenti misure:

A) *Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*:

1) Assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (laratori subordinati)	L. 11.777.621.524
2) Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	» 7.816.968.441
3) Assicurazione contro la disoccupazione involontaria	» 7.112.604.606
4) Assicurazione contro la tubercolosi	» 952.480.489
5) Assegni familiari	» 7.409.115.228
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	» 2.047.870.306
7) Assicurazione contro le malattie già di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	» 8.611.221.684

8) Assicurazione contro le malattie già di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	L. 6.869.011.500
Totale . . .	L. 52.596.893.778
B) *Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*:	
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali (salvo conguaglio)	L. 9.566.106.222
Totale generale . . .	L. 62.163.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

p. *Il Ministro*: BORRUSO

(2170)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 aprile 1985.

Modificazioni al decreto 26 aprile 1983, recante l'elenco dei fermenti làttici ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 26 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 23 maggio 1983, modificato con decreto 19 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985 nonché il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983, modificato con decreto 31 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 28 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato al decreto 26 aprile 1983, citato nelle premesse, è aggiunta la voce seguente:

III: *Lactobacillus acidophilus*:

a) quantità massima ammessa negli integratori medicati, per tutte le specie animali:

dieci miliardi di cellule vive per grammo, per integratori destinati all'industria mangimistica;

due miliardi di cellule vive per grammo, per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità minima ammessa nei mangimi composti integrati medicati:

vitelli meno di 4 settimane d'età: non meno di 5 miliardi di cellule vive per kg di mangime;

vitelli oltre le 4 settimane d'età: non meno di 2,5 miliardi di cellule vive per kg di mangime;

suini fino a 30 kg di p.v.: non meno di 30 miliardi di cellule vive per kg di mangime;

suini oltre i 30 kg di p.v.: non meno di 10 miliardi di cellule vive per kg di mangime;

tacchini ed altri volatili: non meno di 10 miliardi di cellule vive per kg di mangime.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1985

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

(2146)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 novembre 1984, n. **1183.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 59.000.000, una porzione di immobile rappresentata da sette vani al quarto piano e un locale al piano seminterrato dello stabile sito in Nuoro, via Mons. Cogoni, parte di un fabbricato costruito su un terreno censito al nuovo catasto terreni al foglio 52, mappale 404, di proprietà del sig. G. Battista Solinas, come da atto di compravendita 8 agosto 1980, n. 130153 di repertorio, a rogito dott. Bartolomeo Serra, notaio in Nuoro, registrato a Nuoro in data 27 agosto 1980 al n. 1711, da adibire ad attività di istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1985
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 225

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato regionale I.N.P.S. per la Basilicata

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 febbraio 1985 è stato ricostituito il comitato regionale I.N.P.S. per la Basilicata.

(2095)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1985, registro n. 8 Difesa, foglio n. 130, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Comune di Borgo Val di Taro (Parma). — Il territorio delle Alte Valli del Taro e del Ceno, zona di particolare importanza strategica a ridosso della «Linea Gotica», divenne, sino dal settembre 1943, culla della resistenza e centro di coordinamento politico-militare contro il nazifascismo. Le «Bande partigiane», subito costituitesi in formazioni organiche, coadiuvate dalle popolazioni si batterono con inusitato valore e determinazione, dandosi, una prima volta nel giugno 1944, una amministrazione democratica e libera stampa, contro cui si scatenarono la ferocia e la rappresaglia nemiche, che lasciarono ovunque lutti e rovine, nonostante l'eroica resistenza armata. Tutto ciò non valse a piegare le popolazioni che continuarono a mantenere accesa la resistenza all'invasore sino alla liberazione e che, con dura e sanguinosa lotta delle forze partigiane, si sottrassero definitivamente al giògo straniero concorrendo a fermare la ritirata dei numerosi reparti nemici che cercavano scampo nella Valle Padana ed a determinarne la resa. — Borgo Val di Taro, febbraio 1944-aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1985, registro n. 8 Difesa, foglio n. 354, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Casola Valsenio (Ravenna). — Vivaio di fieri cittadini animati da profondo amor patrio ed ardente desiderio di libertà, coraggiosamente sostenne e alimentò la lotta contro il nemico oppressore. Sopportò, con fermezza, sacrifici e distruzioni offrendo alla causa della Resistenza dolori, sangue e lutti. — Casola Valsenio, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

(2148)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 30 giugno 1984, recante: «Modificazione all'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889». (Decreto ministeriale pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 200 del 21 luglio 1984).

Nell'allegato F al decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato alla pagina 6042 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo rigo, in corrispondenza della «Repubblica democratica tedesca», va inserito il segno «X» nella finca riguardante gli «Animali vivi».

(2120)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di segretario presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Ancona.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, piazza Roma n. 22, 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2137)

Materie sulle quali debbono vertere la seconda prova scritta ed il colloquio per gli esami di maturità dell'anno scolastico 1984-85.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1970;

Visto l'art. 3 della ordinanza ministeriale 17 aprile 1984 con la quale è disciplinato lo svolgimento degli esami di maturità per tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Ordina:

Per l'anno scolastico 1984-85 gli esami di maturità in tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado vertono:

1) per la seconda prova scritta, sulle materie indicate nella colonna II delle allegate tabelle *A* e *B*;

2) per il colloquio, sulle materie indicate nella colonna III delle allegate tabelle *A* e *B*.

Roma, addì 4 aprile 1985

Il Ministro: FALCUCCI

ESAMI DI MATURITA' E DI LICENZA LINGUISTICA

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Maturità classica	Latino	Italiano Greco Filosofia Storia dell'arte
Maturità scientifica	Matematica	Italiano Lingua straniera Storia Fisica
Maturità magistrale	Latino	Italiano Pedagogia e filosofia Matematica Scienze naturali
Licenza linguistica	Lingua straniera	Italiano Lingua straniera (diversa da quella della prova scritta) Storia Scienze naturali

N.B. — Nei licei e negli istituti della Valle d'Aosta, in quelli con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia-Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca della provincia di Bolzano, fra le materie del colloquio sono rispettivamente comprese: lingua e letteratura francese, lingua e letteratura slovena, lingua e letteratura tedesca, in sostituzione del greco per la maturità classica, della lingua straniera per la maturità scientifica, delle scienze naturali per la maturità magistrale.

ESAMI DI MATURITA' ARTISTICA

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Maturità artistica (sezione prima	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia
Maturità artistica (sezione seconda)	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Fisica
Maturità arte applicata	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come pezzo unico	Letteratura italiana Storia delle arti visive Chimica e laboratorio tecnologico Storia

ESAMI DI MATURITA' TECNICA

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Istituti tecnici agrari:		
Indirizzo: generale	Estimo rurale ed elementi di diritto agrario	Italiano Agronomia e coltivazioni Zootecnia Meccanica agraria
Specializzazione: viticoltura ed enologia	Enologia, commercio e legislazione viti-colo-enologica	Italiano Meccanica agraria Zimotecnia Chimica viticolo-enologia

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Istituti tecnici commerciali:		
Indirizzo: amministrativo	Tecnica commerciale	Italiano Ragioneria Geografia generale ed economica Diritto
Indirizzo: mercantile	Tecnica commerciale	Italiano Ragioneria Merceologia Diritto
Indirizzo: commercio con l'estero . . .	Seconda lingua straniera	Italiano Ragioneria Tecnica commerciale Geografia generale ed economica
Indirizzo: amministrazione industriale .	Tecnica commerciale	Italiano Ragioneria Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali Scienza delle finanze
Indirizzo: programmatori	Informatica generale ed applicazioni gestionali	Italiano Tecnica e organizzazione aziendale Matematica, calcolo delle probabilità e statistica Diritto
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Seconda lingua straniera	Italiano Tecnica professionale amministrativa, organizzativa e operativa Economia politica, scienza delle finanze, diritto Geografia generale ed economica
Istituti tecnici per geometri	Tecnologia delle costruzioni	Italiano Topografia Estimo Elementi di diritto
Istituti tecnici femminili:		
Indirizzo: generale	Economia delle comunità	Italiano Lingua straniera Chimica e merceologia Legislazione e servizi sociali
Indirizzo: econome-dietiste	Lingua straniera	Italiano Contabilità, matematica finanziaria e statistica Scienza dell'alimentazione Chimica degli alimenti
Indirizzo: dirigenti di comunità	Psicologia e pedagogia	Italiano Lingua straniera Economia domestica e tecnica organizzativa Igiene e puericultura
Istituti tecnici nautici (limitatamente ai corsi non sperimentali ed ai candidati privatisti):		
Indirizzo: capitani	Navigazione	Italiano Radioelettronica Navigazione Lingua straniera
Indirizzo: costruttori	Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali	Italiano Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali Teoria della nave Elettrotecnica
Indirizzo: macchinisti	Macchine	Italiano Macchine Impianti elettrici di bordo Lingua inglese

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Istituti tecnici per il turismo	Terza lingua straniera	Italiano Tecnica turistica Diritto e legislazione turistica Seconda lingua straniera
Istituti tecnici industriali:		
Indirizzo: arti fotografiche	Disegno applicato all'arte fotografica	Italiano Tecnologia fotografica e cinematografica Storia dell'arte fotografica e degli stili Merceologia, chimica, ottica fotografica
Indirizzo: arti grafiche	Tecnologia grafica	Italiano Impianti grafici e disegno Economia aziendale Storia dell'arte grafica e degli stili
Indirizzo: chimica conciaria	Impianti di conceria e disegno	Italiano Impianti di conceria e disegno Produzione e commercio delle pelli Tecnologia conciaria
Indirizzo: chimica industriale	Impianti chimici e disegno	Italiano Analisi chimica generale e tecnica Chimica industriale Complementi di chimica ed elettrochimica
Indirizzo: confezioni industriali . . .	Tecnologia della confezione industriale e organizzazione	Italiano Tecnologia della confezione industriale e organizzazione Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione industriale Contabilità e analisi dei costi
Indirizzo: costruzioni aeronautiche . . .	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche	Italiano Aeronautica, costruzioni aeronautiche Macchine e fluido Tecnologie aeronautiche
Indirizzo: disegnatori di tessuti	Disegno tessile	Italiano Storia dell'arte Elementi di tintoria e di stampa Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti
Indirizzo: edilizia	Disegno di costruzioni	Italiano Topografia Estimo Tecnologia dei materiali e delle costruzioni. Impianti ed organizzazione del cantiere
Indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettriche	Italiano Elettronica generale, misure elettriche Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: elettrotecnica	Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	Italiano Elettrotecnica generale Misure elettriche Impianti elettrici
Indirizzo: energia nucleare	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Italiano Fisica atomica e nucleare Impianti nucleari e tecnologie relative Controlli, servomeccanismi ed applicazioni
Indirizzo: fisica industriale	Impianti industriali e disegno	Italiano Fisica applicata Elettrotecnica Chimica fisica ed elettrochimica

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Indirizzo: industria cartaria .	Impianti di cartiere e disegno	Italiano Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere
Indirizzo: industrie metalmeccaniche .	Studi di fabbricazione e disegno	Italiano Studi di fabbricazione e disegno Tecnologia meccanica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: industria mineraria	Arte mineraria	Italiano Mineralogia e geologia Arricchimento dei minerali Legislazione mineraria
Indirizzo: industria navalmeccanica .	Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione	Italiano Teoria della nave Tecnologie navalmeccaniche Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione
Indirizzo: industria ottica	Disegno tecnico	Italiano Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: industria tessile	Disegno tessile	Italiano Filatura, tecnologia tessile Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e filatura dei tessuti
Indirizzo: industria tintoria .	—	Italiano Analisi chimica Chimica tintoria, sostanze coloranti Chimica industriale, chimica tessile
Indirizzo: informatica . . .	Matematica generale e applicata	Italiano Elettronica Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche Sistemi, automazione laboratorio
Indirizzo: maglieria	Disegno tecnico	Italiano Filatura, tecnologia maglieria Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Elementi di tintoria
Indirizzo: materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Italiano Impianti di materie plastiche Tecnologia chimica e delle materie plastiche Chimica delle materie plastiche
Indirizzo: meccanica . . .	Meccanica applicata alle macchine	Italiano Meccanica applicata alle macchine Macchine a fluido Tecnologia meccanica
Indirizzo: meccanica di precisione	Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e studi di fabbricazione	Italiano Studi di fabbricazione Tecnologia della meccanica fine e di precisione Elettrotecnica
Indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia	Italiano Impianti metallurgici Chimica analitica Lavorazione dei metalli
Indirizzo: tecnologie alimentari .	Tecnologie, impianti alimentari e disegno relativo	Italiano Tecnologie, impianti alimentari Analisi chimica generale e tecnica Complementi di chimica generale ed elettrochimica

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Indirizzo: telecomunicazioni	Radioelettronica	Italiano Telegrafia e telefonia Misure elettriche e misure elettroniche Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido	Italiano Termotecnica, macchine a fluido Impianti termotecnici Meccanica
Istituti tecnici aeronautici (limitatamente ai corsi non sperimentali ed ai candidati privatisti):		
Indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea	Italiano Aerotecnica Lingua inglese Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
Indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Navigazione aerea	Italiano Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche Meteorologia aeronautica Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
Valle d'Aosta		
Maturità tecnica:		
1) commerciale ad indirizzo amministrativo	Tecnica commerciale	Italiano Francese Ragioneria Diritto
2) per geometri	Tecnologia delle costruzioni	Italiano Francese Estimo Topografia
Friuli-Venezia Giulia		
Maturità tecnica:		
commerciale ad indirizzo mercantile	Tecnica commerciale	Italiano Lettere slovene Ragioneria Diritto
commerciale ad indirizzo commercio con lo estero	Seconda lingua straniera	Italiano Lettere slovene Tecnica commerciale Geografia generale ed economica
Maturità tecnica per geometri	Tecnologia delle costruzioni	Italiano Lettere slovene Estimo Topografia
Bolzano		
Maturità tecnica:		
1) commerciale ad indirizzo amministrativo	Tecnica commerciale	Italiano Lettere tedesche Ragioneria Diritto
2) commerciale ad indirizzo programmatori	Informatica generale e applicazioni gestionali	Italiano Matematica, calcolo delle probabilità e statistica Diritto Lettere tedesche
3) per geometri	Tecnologia delle costruzioni	Italiano Lettere tedesche Estimo Topografia

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
4) agraria ad indirizzo generale	Estimo	Italiano Lingua tedesca Zootecnia Meccanica agraria
5) industriale: indirizzo: elettrotecnica	Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	Italiano Lettere tedesche Misure elettriche Elettrotecnica generale
indirizzo: meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Italiano Lettere tedesche Macchine a fluido Tecnologia meccanica
Ortisei Maturità tecnica: commerciale ad indirizzo amministrativo . .	Tecnica commerciale	Italiano Lettere tedesche Ragioneria Geografia generale ed economica
Merano Maturità tecnica femminile: 1) indirizzo: generale	Economia delle comunità	Italiano Lettere tedesche Chimica e merceologia Legislazione e servizi sociali
2) indirizzo: econome-dietiste	Contabilità, matematica finanziaria e statistica	Italiano Lettere tedesche Scienza dell'alimentazione Chimica degli alimenti

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(a) Per ogni tipo di maturità sono indicati diversi indirizzi.

(b) O grafica o scrittografica per gli istituti tecnici.

(c) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

Nell'ordinamento degli studi vigente non è prevista alcuna materia che possa formare oggetto di prova scritta, grafica o scrittografica.

TABELLA *A*

MATERIE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E DEL COLLOQUIO

Colonna I Tipi di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Maturità professionale: agrotecnico	Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole	Lingua e lettere italiane Scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale Economia politica, economia e statistica agraria
analista contabile	Analisi delle contabilità speciali	Lingua e lettere italiane Organizzazione aziendale Controllo budgetario Lingua inglese
assistente per comunità infantili	Tecniche educative e di esplorazione	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto e legislazione sociale Igiene mentale e psichiatria infantile Psicologia

Colonna I Tipi di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
chimico delle industrie ceramiche . . .	Impianti industriali ceramici e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche ed organiche Ceramica industriale e laboratorio analisi strumentali e tecniche
disegnatrice stilista di moda	Storia dell'arte e del costume	Lingua e lettere italiane Storia dell'arte e del costume Psicologia e sociologia Tecnica professionale
odontotecnico	Biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica organica e biologica Tecnologia odontotecnica
operatore commerciale	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Matematica Tecnica mercantile, dogane e trasporti Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica
operatore commerciale dei prodotti alimentari	Tecnica della distribuzione generale, ricerche di mercato e statistica aziendale	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto commerciale e legislazione sociale Informatica Alimenti e alimentazione
operatore turistico	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Economia politica e turistica Geografia fisica, politica e turistica Organizzazione, tecnica aziendale e statistica
ottico	Laboratorio misurazioni	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Ottica Anatomia, biologia e fisiologia umana
segretario di amministrazione . . .	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Economia politica, scienze delle finanze e statistica Matematica Lingua straniera
tecnica della grafica e della pubblicità .	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto e legislazione sociale Psicologia e sociologia Storia dell'arte
tecnico della cinematografia e della televisione	Organizzazione generale e tecnica della produzione cinematografica e televisiva	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura inglese Storia delle arti e del costume Tecniche professionali
tecnico delle attività alberghiere	Tecnologia alberghiera	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e alberghiera Lingua straniera Organizzazione e tecnica amministrativa e alberghiera
tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Matematica Chimica-fisica ed analisi Chimica organica e preparazioni
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Laboratorio misurazioni
tecnico delle industrie grafiche . . .	Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Chimica fotografica

Colonna I Tipi di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
tecnico delle industrie meccaniche . . .	Fisica	Lingua e lettere italiane Matematica Elettrotecnica ed elettronica Tecnica della produzione e disegno
tenico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Fisica	Lingua e lettere italiane Matematica Elettrotecnica ed elettronica Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche, tecnica della produzione
tecnico delle lavorazioni ceramiche . . .	Impianti industriali ceramici e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Stili architettonici e tecniche ceramiche Tecnica delle lavorazioni ceramiche e laboratorio
tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Tecnologia e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Impianti industriali Fisica e laboratorio Disegno industriale e tecnica dell'arredamento
tecnico di laboratorio chimico-biologico . .	Microbiologia speciale	Lingua e lettere italiane Matematica Chimica-fisica ed analisi Chimica organica e preparazioni
tecnico di radiologia medica . . .	Tecnologia e apparecchiature radiologiche	Lingua e lettere italiane Chimica inorganica, organica e biologica Anatomia, biologia e fisiologia umana Lingua straniera

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

Per le materie oggetto di colloquio di maturità professionale la cui dizione risulti comprensiva di laboratorio il colloquio verte, per quest'ultimo, esclusivamente sui contenuti teorici, ovviamente con esclusione di applicazione pratica.

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.

(*b*) O grafica o scrittografica.

(*c*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

TABELLA *B*

MATERIE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E DEL COLLOQUIO NELLE REGIONI VALLE D'AOSTA E FRIULI-VENEZIA GIULIA E NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Colonna I Tipi di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
	VALLE D'AOSTA	
Maturità professionale:		
operatore commerciale	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Matematica Tecnica mercantile, dogane e trasporti
operatore turistico	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Economia politica e turistica Geografia fisica, politica e turistica
segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Economia politica, scienze delle finanze e statistica Matematica

Colonna I Tipi di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Matematica Fisica e laboratorio
tecnico delle industrie meccaniche	Fisica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Elettrotecnica ed elettronica Tecnica della produzione e disegno
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Maturità professionale:		
segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Economia politica, scienze delle finanze e statistica Matematica
tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Matematica Chimica-fisica ed analisi
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Matematica Fisica e laboratorio
	BOLZANO (lingua tedesca)	
Maturità professionale:		
analista contabile	Analisi delle contabilità speciali	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Organizzazione aziendale Controllo budgetario
operatore commerciale	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Matematica Tecnica mercantile, dogane e trasporti
segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Economia politica, scienze delle finanze e statistica Matematica
tecnico delle attività alberghiere	Tecnologia alberghiera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Diritto, legislazione sociale e alberghiera Organizzazione e tecnica amministrativa e alberghiera
	BOLZANO (lingua ladina)	
Maturità professionale:		
segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Economia politica, scienze delle finanze e statistica Matematica

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

Per le materie oggetto di colloquio di maturità professionale la cui dizione risulti comprensiva di laboratorio il colloquio verte, per quest'ultimo, esclusivamente sui contenuti teorici, ovviamente con esclusione di applicazione pratica.

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.

(*b*) O grafica o scrittografica.

(*c*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(2132)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1985 il dott. Giovanni Citarella, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di radioterapia, che si terrà a Roma il giorno 23 aprile 1985, in sostituzione della dott.ssa Lotti Camera Anna Paola.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 il dott. Ragusa Carmelo, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina nucleare, che si terrà a Roma il giorno 26 aprile 1985, in sostituzione del dott. Alberto De Ciampis.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 il dott. Gaetano Della Gatta, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, che si terrà a Roma il giorno 22 maggio 1985, in sostituzione del dott. Alberto De Ciampis.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1985 la dott.ssa Anna Camera, consigliere del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di microbiologia che si terrà a Roma il giorno 26 aprile 1985, in sostituzione della dott.ssa Nasuti Rosa.

(2135)

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di malattie infettive, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale 4 ottobre 1984;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di malattie infettive, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Di Gregorio Pietro, nato a Regalbuto il 9 dicembre 1943	punti	98	su 100
Ciammarughi Renzo, nato ad Assisi il 7 agosto 1938	»	97	»
Minoli Lorenzo, nato a Stresa l'11 maggio 1946	»	97	»
Cadeo Gianpietro, nato a Travagliato il 7 marzo 1939	»	95	»
Di Bari Cesare, nato a Sammichele di Bari il 5 gennaio 1948	»	95	»
Felice Gaetano, nato a Cosenza il 6 agosto 1949	»	94	»
Lauria Francesco Nicola, nato a Sant'Arsenio il 21 giugno 1946	»	94	»
Massa Mario Filippo, nato a Maglie il 12 agosto 1948	punti	93	su 100
Gafà Sergio, nato a Nuoro il 28 febbraio 1943	»	92	»
Caruso Giuseppe, nato a S. Angelo di Brolo il 9 luglio 1944	»	91	»
Bechi Marco, nato a Pistoia il 18 gennaio 1945	»	90	»
Cimino Tommaso, nato a Torino il 30 dicembre 1949	»	90	»
Dentico Pietro, nato a Bari il 15 ottobre 1946	»	90	»
Pisacane Ernesto Maria, nato a Salerno il 9 settembre 1947	»	90	»
Severini Francesco, nato a Cetraro il 4 gennaio 1940	»	90	»
Toti Mario, nato a Siena il 13 febbraio 1944	»	90	»
Veglio Valerio, nato a Torino il 19 maggio 1947	»	90	»
Mengoli Carlo, nato a Modena il 26 marzo 1944	»	89	»
Paladini Adriano, nato a S. Giuliano Terme il 27 settembre 1947	»	89	»
Caremani Marcello, nato ad Arezzo il 26 giugno 1947	»	88	»
Marchi Bruna, nata a Catona il 24 gennaio 1944	»	88	»
Carpinelli Claudio, nato a Roma il 2 maggio 1944	»	87	»
Crocchiola Paolo, nato a Bolzano il 3 settembre 1946	»	87	»
Lazzarin Adriano, nato a Milano il 9 novembre 1945	»	87	»
Pelosi Guido, nato a Felino il 19 gennaio 1949	»	87	»
Caredda Francesco, nato a Como il 1° giugno 1948	»	86	»
Resta Marco Giuseppe, nato a Bertonico il 25 agosto 1944	»	86	»
Cruccu Virgilio, nato a Terralba il 14 gennaio 1948	»	85	»
Salvo Antonino, nato a Catania il 4 febbraio 1948	»	85	»
Titone Lucina, nata a Castellana Sicula il 27 novembre 1943	»	85	»
Zechini Franco, nato a Roma il 6 novembre 1943	»	85	»
La Gioia Giorgio, nato a Taranto l'11 gennaio 1938	»	84	»
Buongiorno Rosalba, nata ad Ostuni il 19 maggio 1947	»	83	»
Dietz Alfredo, nato a Varese il 16 aprile 1934	»	83	»
Fontana Tommaso, nato a Bisceglie il 12 maggio 1948	»	83	»
Ghinelli Florio, nato a Parma il 18 gennaio 1944	»	83	»
Tandurella Salvatore, nato a Gela il 4 dicembre 1946	»	83	»
Crivellaro Carlo, nato a Veggiano il 16 luglio 1949	»	82	»
Esposito Silvano, nato a Napoli il 9 maggio 1949	»	82	»
Matarrese Michele, nato a Laterza il 22 maggio 1940	»	82	»
Montevecchi Attilio, nato a Palermo l'11 maggio 1946	»	82	»
Pempinello Raffaele, nato a Napoli il 7 maggio 1944	»	82	»
Pompei Antonio Giuseppe, nato ad Esperia il 13 febbraio 1943	»	82	»
Raponi Giorgio, nato a Monte S. Giovanni Campano l'11 ottobre 1949	»	82	»
Caggese Liliana, nata ad Otranto il 5 agosto 1945	»	81	»
Chelotti Paolo, nato a Lucca il 6 settembre 1944	»	81	»
Montanari Paolo, nato a Ferrara il 14 gennaio 1940	»	81	»

Candidato		Punti	
Soscia Fabrizio, nato a Pesaro l'8 aprile 1948	punti	81	su 100
Ciffo Filippo, nato a Catania il 9 settembre 1945	»	80	»
Idini Francesco, nato a Sassari il 10 settembre 1941	»	80	»
Natalini Raponi Giampaolo, nato a Roma il 7 luglio 1948	»	80	»
Vaglia Alberto, nato a Brescia il 24 aprile 1943	»	80	»
De Stefano Carlo Bonaventura, nato a Calvello il 5 settembre 1947	»	79	»
Scevola Daniele, nato a Zerbolò l'8 ottobre 1946	»	79	»
Zanini Romano, nato a Roma il 5 gennaio 1947	»	79	»
Ippoliti Vincenzo, nato a S. Arsenio il 21 gennaio 1936	»	78	»
Maio Giuseppe, nato a Vitulano il 25 maggio 1944	»	78	»
Amoroso Pietro, nato a Napoli l'11 giugno 1948	»	77	»
Colucci Mario, nato a Cava dei Tirreni l'8 luglio 1946	»	77	»
Montebianco Abenavoli Saverio, nato a Palmi il 25 aprile 1938	»	77	»
Pagano Gabriella, nata a Genova il 21 febbraio 1947	»	77	»
Rinaldi Roberto, nato a Feltre il 28 marzo 1946	»	77	»
Bellissima Petro, nato a Grammichele il 7 settembre 1946	»	76	»
Caruso Renato, nato a Messina il 18 gennaio 1949	»	76	»
De Cataldis Armando, nato a Giffone Valle Piana il 17 agosto 1949	»	76	»
Di Giandomenico Gaetano, nato a Teramo il 4 gennaio 1947	»	76	»
Faella Francesco Saverio, nato a Castellammare di Stabia il 5 settembre 1946	»	76	»
Fruttaldo Luigi, nato a Marano il 14 marzo 1942	»	76	»
Leoncini Francesco, nato a Firenze il 10 febbraio 1945	»	76	»
Meneghetti Francesco, nato a Treviso il 13 agosto 1941	»	76	»
Pellagalli Libero Antonio, nato ad Aquino il 20 febbraio 1941	»	76	»
Poggio Antonio, nato a Volpedo il 17 febbraio 1943	»	76	»
Santarpia Lucio, nato a Frignano il 16 aprile 1947	»	76	»
Azzini Mauro, nato a Brescia il 10 febbraio 1947	»	75	»
Carnevale Giuseppe, nato a Cremona il 29 maggio 1950	»	75	»
Mascarella Giuseppe, nato a Napoli il 17 luglio 1947	»	75	»
Narciso Pasquale, nato a Fiano Romano il 9 gennaio 1947	»	75	»
Peruzzi Pierfrancesco, nato a Firenze il 27 settembre 1923	»	75	»
Pristerà Raffaele, nato a Fano il 25 novembre 1950	»	75	»
Bezzi Alessandro, nato a Pontedilegno il 23 luglio 1949	»	74	»
Iannessi Augusto, nato a Prata d'Ansidonia il 10 luglio 1940	»	74	»
Borri Alfredo, nato a Bolzano il 10 ottobre 1936	»	73	»
Corso Giuseppe, nato a Enna il 2 aprile 1939	»	73	»
D'Elia Ruggiero, nato a Canna il 29 settembre 1937	»	73	»
Mazzone Ettore, nato a Roma il 28 agosto 1947	»	73	»
Pizzuti Roberto, nato a S. Lucido il 24 febbraio 1949	»	73	»
Cannata Giacomo, nato a Mazzarino il 16 dicembre 1948	punti	72	su 100
Lucariello Antonio, nato a Napoli il 7 ottobre 1947	»	72	»
Mazzeo Maurizio, nato ad Altavilla Silentina il 21 gennaio 1948	»	72	»
Morelli Rosella, nata a Milano il 30 aprile 1948	»	72	»
Nurzia Andrea, nato a Roma l'11 dicembre 1946	»	72	»
Paganini Giorgio, nato a Genova il 17 settembre 1941	»	72	»
Alberici Francesco, nato a Broni il 24 gennaio 1949	»	71	»
Fusco Ugo, nato a Napoli il 25 settembre 1944	»	71	»
Mirizio Armando, nato a Ferrara il 3 agosto 1930	»	71	»
Petronio Antonio, nato a Sambiase il 21 agosto 1945	»	71	»
Tommasi Donato, nato a Calimera il 30 gennaio 1945	»	71	»
Zuccardi Emidio, nato a Napoli il 1° novembre 1936	»	71	»
Asciutto Salvatore, nato a Taurianova il 14 aprile 1946	»	70	»
Bruto Lidia, nata a Messina il 6 agosto 1939	»	70	»
Cesaro Giuseppe, nato ad Aversa il 22 aprile 1947	»	70	»
Gnarini Roberto, nato a Torre Annunziata il 1° gennaio 1946	»	70	»
Guerriero Saverio, nato a Tufo il 13 marzo 1942	»	70	»
Lento Federico Guglielmo, nato a Filadelfia il 4 agosto 1942	»	70	»
Mainella Antonio, nato ad Isola del Liri il 12 maggio 1945	»	70	»
Mele Pasquale, nato a Cosenza il 15 aprile 1948	»	70	»
Piro Silverio, nato a Cagliari il 12 marzo 1949	»	70	»
Poltronieri Italo, nato a Vigarano Mainarda il 24 giugno 1940	»	70	»
Romano Gerardo, nato ad Atripalda il 12 ottobre 1949	»	70	»
Salerno Giovanni, nato a Salerno il 12 marzo 1933	»	70	»
Terrinoni Bruno, nato a Salerno il 5 aprile 1943	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1985

Il Ministro: DEGAN

(2134)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Ferrara

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ferrara;

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1982 modificato parzialmente con successivi decreti del 2 marzo e 5 marzo 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Ferrara, nell'ordine appresso indicato:

1) Gambassi Enrico	punti	130,096	su 174
2) D'Angelo Domenico	»	130,038	»
3) Di Gilio Vito	»	129,411	»
4) Orlando Zon Italo	»	129,352	»
5) Marazzina Felice	»	129,250	»
6) Zagordo Cosimo	»	129,045	»
7) Lucchini Lino	»	128,630	»
8) Matarese Francesco	»	127,577	»
9) Boianelli Fernando	»	127,487	»
10) Dejana Luca	»	124,765	»
11) Recchia Ezio	»	123,993	»
12) Pecora Vito	»	123,724	»
13) Patriarca Emilio	»	123,012	»
14) Lauria Rocco	»	122,440	»
15) Gianfranchi C. Ruggero	»	121,488	»
16) Ciccone Saverio	»	121,354	»
17) Frisullo Vincenzo	»	118,635	»
18) Giacomelli Alvaro	»	118,512	»
19) Gigliotti Giovanni	»	118,288	»
20) La Rocca Pietro	»	117,894	»
21) Di Caprio Salvatore	»	117,783	»
22) Rizzo Guido	»	116,642	»
23) Dall'Aglio Nico	»	116,542	»
24) Ruglioni Otello	»	115,818	»
25) Rampelli Vincenzo	»	114,674	»
26) Gotelli Giorgio	»	114,181	»
27) Pira Giacomo	»	114,078	»
28) Albanese Giuseppe	»	113,799	»
29) Di Martino Antonino	»	113,430	»
30) Aprile Pietro Maria	»	113,193	»
31) Olivieri Antonio	»	113,182	»
32) Nitti Gabriele	»	112,021	»
33) Nardelli Antonio	»	111,034	»
34) Fisicaro Antonino	»	110,764	»
35) Muriana Giuseppe	»	110,605	»
36) Torella Michele	»	110,114	»
37) Converti Carlo	»	109,890	»
38) Gambardella Sabato	»	109,391	»
39) Caleffi Esterino	»	108,346	»
40) Barbero Angelo	»	108,158	»
41) Brun Flavio	»	107,754	»
42) Frisi Doro	»	107,723	»
43) Campagnari Gustavo	»	107,497	»
44) Contini Graziano	»	107,232	»
45) Faillace Peppino	»	107,076	»
46) Luchetti Loreto	»	106,982	»
47) Federici Glauco	»	106,910	»
48) Scherillo Antonio	»	106,793	»
49) Zaffanella Aldo	»	106,754	»
50) Zambelli Carlo Iacopo	»	106,309	»
51) Marinelli Gaspero	»	105,901	»
52) Mingolla Aldo	»	105,548	»
53) Bruno Carmelo	»	105,441	»
54) Castellaneta Nicola	»	104,725	»
55) Muzzi Vitantonio	»	104,076	»
56) Di Massa Pelino	»	103,454	»
57) Costardi Felice	»	102,881	»
58) Pipia Giuseppe	»	102,786	»
59) Incandela Francesco	»	102,242	»
60) Persegati Umberto	»	101,855	»
61) Velardita Francesco	»	101,358	»
62) Porretta Salvatore	»	101,003	»
63) Totaro Francesco	»	100,325	»
64) Busillo Giovanni	»	100,255	»
65) Licata Giovanni	»	99,441	»
66) Bove Romano	»	99,171	»
67) Pesente Elio	»	99,044	»
68) Calabrò Nicola	»	98,357	»
69) Alba Calogero	»	97,858	»
70) Panetta Paolo	»	97,837	»
71) Luzzi Francesco	»	97,762	»
72) Nasuti Antonio	»	97,707	»
73) Puglisi Domenico	»	97,654	»
74) Coniglione Sebastiano	»	97,561	»
75) Pollini Franco	»	97,365	»
76) Girardi Filippo	»	97,316	»
77) Pedroli Alberto	punti	96,307	su 174
78) Amico Salvatore	»	96,089	»
79) Marzola Uber	»	96,000	»
80) Chittaro Mario	»	94,898	»
81) Trinco Franco	»	94,652	»
82) Tescaroli Nereo	»	94,026	»
83) Barbieri Leonida	»	93,632	»
84) Nigri Mario	»	93,503	»
85) Arcadio Francesco	»	93,148	»
86) Conte Antonio	»	90,346	»
87) De Felice Renato	»	89,839	»
88) Scalia Giuseppe	»	89,192	»
89) Capursi Giovanni	»	85,453	»
90) Fedriga Sergio	»	83,909	»
91) Pace Antonino	»	80,499	»
92) Priolo Vincenzo	»	78,896	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1942)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano

Con decreto n. 2851/SAN. del 7 febbraio 1985 del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Milano:

Sedi rurali:

Castiraga Vidardo sede unica;

Cavacurta sede unica;

Corte Palasio sede unica;

S. Fiorano sede unica.

Sedi urbane:

Buccinasco sede n. 3;

S. Giuliano Milanese sede n. 8;

Vimercate sede n. 5;

Peschiera Borromeo sede n. 3.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio provinciale di coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Milano, corso Italia, 52, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31 ottobre 1985.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale di coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Milano, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia, in Milano, via Pontaccio, 10, o presso ciascuno dei comuni in cui le sedi sono messe a concorso.

(2102)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(2105)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 71.

Finanziamento delle spese derivanti dalle convenzioni Regione-RAI, relative ai costi sostenuti per la gestione degli impianti attivati in Valle d'Aosta per la ricezione dei programmi televisivi provenienti dall'area culturale francese e tedesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il pagamento alla RAI dei corrispettivi previsti dalle convenzioni Regione-RAI, relativi ai costi sostenuti negli esercizi 1982 e 1983 per la gestione degli impianti attivati in Valle d'Aosta, per la ricezione dei programmi televisivi provenienti dall'area culturale francese e tedesca, è autorizzata la spesa di L. 855.000.000. A decorrere dall'anno 1984 e fino all'anno 1986 compreso, è autorizzata, per il pagamento dell'onere di gestione di cui alla sopracitata convenzione, la spesa annua di lire 300.000.000.

Eventuali rimodulazioni allo stanziamento annuo dovute per effetto dell'applicazione dei canoni di rivalutazione previsti dalla convenzione stessa, saranno approvate con legge di bilancio.

Art. 2.

La giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione 23935, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1984, mediante riduzione di L. 1.155.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per adempimenti di funzioni normali (Spese di investimento) », allegato n. 8, al bilancio per l'anno in corso debitamente integrato con legge regionale 14 agosto 1984, n. 44;

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 « altri oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1984-86.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 72.

Costruzione della tangenziale di Aosta. Tratto da Aosta centro ad Aosta ovest.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta provvede, sulla base delle disposizioni di legge in vigore, alla costruzione della tangenziale della città di Aosta, nel tratto da Aosta centro ad Aosta ovest, in conformità ad apposita convenzione in corso di stipulazione con l'A.N.A.S.

A tale scopo è autorizzata la spesa complessiva di lire 35,5 miliardi a carico degli esercizi 1984 e 1985, così suddivisa:

esercizio 1984: L. 20.000.000.000;

esercizio 1985: L. 15.500.000.000.

Art. 2.

Il finanziamento dell'onere di cui al secondo comma del precedente articolo è assicurato:

per lire 20 miliardi mediante utilizzo di pari somma derivante dalla disponibilità dello stanziamento previsto dalla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 95;

per lire 125 miliardi con il contributo a carico dell'A.N.A.S. previsto dall'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531;

per lire 3 miliardi mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.03: viabilità del bilancio pluriennale 1984-86.

Eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie o comunque opportune alla cadenza temporale dei versamenti, saranno approvate contestualmente alla legge di bilancio annuale, con il meccanismo di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 73.

Interventi finanziari per la realizzazione dell'autostrada da Aosta a Courmayeur.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta interviene finanziariamente, con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli, al fine di rendere possibile, nell'ambito della previsione dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, un concorso finanziario pari al 35% della spesa necessaria per la realizzazione dell'autostrada tra il sistema tangenziale di Aosta ed il traforo del Monte Bianco.

Art. 2.

E' autorizzato l'acquisto dalla Società per azioni Raccordi autostradali Valle d'Aosta (in sigla R.A.V.), con sede in Roma, avente per scopo la realizzazione di un collegamento viario tra la piana di Aosta ed il traforo del Monte Bianco, del 42% del capitale sociale della società stessa, al valore nominale delle azioni e per un importo di spesa complessivo di lire 2,100 miliardi.

Art. 3.

Allo scopo di assicurare il finanziamento della prevista quota di cui al precedente art. 1, è inoltre autorizzata la adesione della Regione agli aumenti di capitale che la società R.A.V. S.p.a. delibererà gradualmente, in un periodo di cinque anni, fino al limite massimo di lire 310 miliardi così suddiviso:

lire 195 miliardi ripartiti in 19.500.000 azioni ordinarie del valore di lire 10.000 cadauna;

lire 115 miliardi in azioni privilegiate di cui al secondo comma dell'art. 2348 del codice civile.

Art. 4.

La regione Valle d'Aosta è autorizzata a sottoscrivere pro quota gli aumenti di capitale deliberati ai sensi del precedente articolo, dalla società R.A.V. S.p.a., nel limite massimo di lire 81,9 miliardi in azioni ordinarie e interamente per l'ammontare di lire 115 miliardi in azioni privilegiate, sulla base del seguente piano finanziario:

anno 1985, lire 32,1 miliardi di cui lire 19,5 in azioni privilegiate;

anno 1986, lire 52,6 miliardi di cui lire 40,0 in azioni privilegiate;

anno 1987, lire 56,8 miliardi di cui lire 40,0 in azioni privilegiate;

anno 1988, lire 55,4 miliardi di cui lire 15,5 in azioni privilegiate.

Totale: lire 196,9 miliardi di cui lire 115,0 in azioni privilegiate.

Eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie o comunque opportune alla cadenza temporale dei versamenti, saranno apportate contestualmente alla legge di bilancio annuale, con il meccanismo di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 (legge finanziaria).

Art. 5.

L'onere complessivo di lire 199 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge graverà sul cap. 26750 che viene istituito sul bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1984, mediante riduzione di lire 2.100.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo spese di investimento » del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 sugli interventi previsti dall'allegato 8 del bilancio stesso, relativi al finanziamento della spesa per l'attuazione del collegamento autostradale Sarre-Courmayeur;

b) per gli anni 1985 e 1986:

quanto a L. 80.000.000.000 mediante utilizzo per pari importo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.03 - Viabilità del bilancio pluriennale 1984-86;

quanto a L. 4.700.000.000 mediante utilizzo per pari importo delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 - altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1984-86.

A decorrere dall'anno 1985 gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci in base a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 74.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 novembre 1977, n. 66 e 23 giugno 1983, n. 59, recanti nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico del relativo personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Il secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

« La perlustrazione deve essere prolungata oltre la durata del normale orario di servizio, pari a quella del rimanente personale regionale, quando occorra protrarre e concludere una missione oppure quando ciò si renda necessario per assicurare la visita di località lontane dalla sede ».

Art. 2.

(1) Il primo comma dell'art. 42 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

« Il personale forestale inquadrato nei livelli funzionali é dotato, a spese dell'amministrazione regionale, di uniformi e di altri capi di vestiario nella quantità, foggia e tipo stabiliti con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale d'intesa, per quanto riguarda la foggia, con il comando militare territoriale e sentiti i rappresentanti del personale ».

Art. 3.

(1) Dopo l'art. 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è inserito il seguente:

« Art. 46-*bis*. (*Indennità pensionabile*). — Al personale del Corpo forestale valdostano, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono corrisposte le indennità pensionabili di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, con le stesse decorrenze e nelle seguenti misure percentuali di quanto corrisposto al pari grado del Corpo forestale dello Stato:

75% per la guardia forestale;

75% per la guardia forestale con oltre cinque anni di anzianità;

70% per i sottufficiali;

60% per i dirigenti e vice-dirigenti.

Art. 4.

(1) L'art. 3 della legge n. 59 del 23 giugno 1983 è abolito.

(2) L'art. 32 della legge 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di competenza del Corpo forestale valdostano, per la particolare natura dei compiti ad esso demandati, ha il carattere della continuità, per cui ogni dipendente deve ritenersi in servizio anche al di fuori del normale orario di ufficio o dell'attività esterna, mediante il ricorso a turni di reperibilità.

Tali turni, stabiliti a rotazione con scadenza settimanale, annotati su apposito registro, saranno assicurati con la permanenza nel proprio domicilio di un dipendente degli uffici centrali del C.F.V. e di ogni singola stazione forestale, con collegamento telefonico o radiofonico.

Il personale sarà tenuto ad assicurare un numero massimo di cinque giornate di reperibilità mensili, fatta salva la disponibilità dello stesso per un numero superiore di giornate.

Per particolari esigenze di servizio le stazioni forestali possono, in collaborazione tra di loro, garantire la reperibilità, oltre il normale orario di lavoro, con la presenza alternata del rispettivo personale ».

Art. 5.

(1) L'indennità giornaliera corrispondente al servizio di reperibilità sarà fissata nel contesto generale del nuovo contratto triennale dei dipendenti regionali per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

Art. 6.

(1) Il penultimo comma dell'art. 47 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

« Al personale del Corpo forestale valdostano inquadrato nei livelli funzionali che non fruisce di alloggio gratuito in case forestali, per mancanza di queste o per insufficienza di alloggi, è corrisposto mensilmente il rimborso del canone effettivamente pagato per l'allogggio, commisurato alla sua situazione familiare ».

Art. 7.

(1) L'art. 7 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 59 è abrogato.

Art. 8.

1) Il maggior onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 150.000.000 ed in L. 350.000.000 a decorrere dal 1985, graverà sul cap. 29070 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

(2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1984 mediante riduzione per L. 150.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti » - Allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984;

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 700.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1-2 personale regionale, del bilancio pluriennale 1984-86.

(3) A decorrere dall'anno 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 9.

(1) Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 10.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 75.

Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere al consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta, al quale aderisce ai sensi della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, un contributo di lire 350 milioni per l'anno 1984.

Il contributo è destinato all'abbattimento del tasso di interesse ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, e le somme non utilizzate nell'anno di competenza sono utilizzabili nell'esercizio successivo.

Art. 2.

L'onere di lire 350 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sul cap. 31405 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'esercizio 1984 mediante riduzione:

per L. 80.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50050 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sull'intervento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso concernente la concessione di contributi in conto interessi a favore di ditte forestali;

per L. 270.000.000 mediante riduzione di pari importo dal cap. 50100 del bilancio stesso sull'intervento previsto all'allegato 8 concernente il finanziamento di spese per la gestione dell'Eremo di San Romolo.

Al suddetto intervento rimane disponibile la minore somma di L. 130.000.000.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 76.

Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso la « Finanziaria regionale Valle d'Aosta » siglabile « Finaosta S.p.a. » di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 di un fondo di rotazione regionale di L. 20.000.000.000 per la promozione di iniziative dirette a favorire la ripresa dell'industria edilizia mediante la concessione di mutui agevolati.

Art. 2.

I finanziamenti previsti dall'articolo precedente sono concessi per i seguenti interventi:

a) acquisto, costruzione e ampliamento di abitazioni;

b) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione degli interventi già previsti dal capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni.

Il consiglio regionale stabilisce annualmente la ripartizione dei mutui concedibili in relazione agli interventi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, dando precedenza agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo all'accorpamento della proprietà immobiliare.

Art. 3.

I finanziamenti di cui al precedente art. 2 sono destinati ai privati, alle cooperative edilizie a proprietà individuale, nonché agli enti pubblici territoriali.

Art. 4.

Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del consiglio regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissati:

1) i requisiti soggettivi, nonché il limite massimo di reddito per accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge;

2) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta viene finanziata fino al 100 %;

3) la misura del tasso da applicare, in relazione all'ammontare del reddito familiare, nonché le sue modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;

4) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di venticinque anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;

5) i criteri per la variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai mutui e dell'importo massimo del mutuo concedibile, con riferimento all'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati quale risulta dalla determinazione dell'I.S.T.A.T.;

6) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici di cui alla presente legge, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;

7) i tempi di attuazione, le procedure per l'ammissione ai benefici della presente legge, con particolare riferimento alle modalità di compilazione delle graduatorie dei beneficiari;

8) i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali penali previste in caso di violazione degli stessi;

9) il numero dei membri e la composizione della commissione di cui al successivo art. 6 e le sue modalità di funzionamento.

Art. 5.

I mutui concessi ai sensi della presente legge devono essere sempre assistiti da garanzia reale.

Art. 6.

Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie dovrà essere istituita presso l'amministrazione regionale apposita commissione nominata dalla giunta regionale, composta secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 4.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata ad approvare la stipulazione con la Finaosta di apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui alla presente legge sulla base del regolamento di cui al precedente art. 4.

La stipulanda convenzione dovrà prevedere l'obbligo da parte della Finaosta di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti.

Art. 8.

L'assessorato regionale alle finanze, avvalendosi dei dati forniti dalla Finaosta, provvederà al controllo amministrativo e contabile dei finanziamenti agevolati concessi.

L'amministrazione regionale provvederà, inoltre, al controllo della regolare destinazione dei fondi e, in caso di comprovata irregolarità, potrà richiedere l'immediata estinzione dei mutui.

Art. 9.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 25355 che viene istituito sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per L. 20.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento » a valere sull'intervento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso, concernente il finanziamento della spesa per l'attuazione del collegamento autostradale Sarre-Courmayeur. In tale intervento rimane disponibile la minor somma di lire 11.000.000.000.

Art. 10.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. **77.**

Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, concernente la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione di cui all'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 è aumentato della somma di lire venticinque miliardi.

Il relativo onere graverà sul cap. 36400 « Spese per la costituzione del fondo di dotazione della società Finaosta S.p.a. per gli interventi della gestione speciale. Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, articoli 5 e 9 » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di pari somma al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento » (allegato 8 - Sviluppo economico) del bilancio della Regione per l'esercizio 1984, utilizzando interamente lo stanziamento ivi previsto per gli interventi atti al recupero dell'economia in Valle d'Aosta.

Art. 2.

Al bilancio della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 78.

Aumento limitatamente all'anno 1984, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1984, la maggiore spesa di lire 260 milioni per l'erogazione del contributo annuale allo Ente valdostano per l'artigianato tipico ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.

Il contributo annuale viene erogato, nelle misure di lire 530 milioni, con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell'ente.

Art. 2.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 36500 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984, di cui lire 180 milioni a valere sull'intervento previsto nell'allegato 8, al bilancio stesso settore 2 - Sviluppo economico, relativo allo aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 97 (Contributi all'E.V.A.R.T.), e lire 80 milioni a valere sugli interventi previsti nello stesso allegato 8, settore 5 formazione professionale, relativi ai contributi per iniziative di formazione professionale tramite i centri a gestione convenzionata, sui quali rimane, di conseguenza, disponibile il minore importo di lire 520 milioni.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 79.

Approvazione di maggiore spesa per l'anno 1984 per l'erogazione della sovvenzione prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle organizzazioni di rappresentanza delle società cooperative della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1984 la maggiore spesa di lire 60.000.000 per l'erogazione della sovvenzione, prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle organizzazioni di rappresentanza delle società cooperative della Valle d'Aosta per l'organizzazione dei servizi per l'assistenza contabile e amministrativa alle cooperative (punto 1) - art. 2, legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5).

Art. 2.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge gravano sul cap. 35715 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 si provvede per l'esercizio 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali » sugli interventi previsti all'allegato 8 al bilancio stesso relativi alla sottoscrizione di titoli azionari della S.p.a. Centrale latière d'Aoste; conseguentemente su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 34.848.500.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 80.

Norme integrative alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, per la formulazione di graduatorie straordinarie ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato nel settore dell'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

La regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di soddisfare le domande prodotte per l'ammissione ai benefici di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, ed in deroga alla stessa istituisce delle graduatorie straordinarie per ciascuno dei programmi semestrali finanziati dalla suddetta legge.

Possono accedere al mutuo, coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge, sono stati esclusi dalle relative graduatorie provvisorie e definitive per vizi di forma, documentazione errata, incompleta o presentata tardivamente.

Alla commissione regionale di cui all'art. 12 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, è demandato il compito di riesaminare le domande, individuando specifici criteri che consentano la formulazione delle graduatorie straordinarie.

Art. 2.

Programmi straordinari di intervento

Ad integrazione dei finanziamenti stanziati dall'art. 2 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, è istituito un fondo supplementare di L. 400.000.000 da ripartirsi proporzionalmente alle necessità nell'ambito dei semestri oggetto del programma di intervento.

Eventuali fondi residui dei finanziamenti precedenti sono destinati ad incrementare il programma straordinario.

La giunta regionale, con apposito provvedimento stabilirà i limiti d'impegno per ciascun semestre.

Art. 3.

Documentazione relativa ai requisiti

Per la riammissione al mutuo, il richiedente dovrà produrre:

dichiarazione di conferma della richiesta di mutuo;

eventuale documentazione a completamento o in sostituzione di quella già prodotta con la domanda originaria;

dichiarazione di scelta dell'istituto di credito per la stipula del contratto di mutuo.

Art. 4.

Tempi di attuazione

Successivamente alla scadenza per la presentazione della documentazione di cui al precedente art. 3 la giunta regionale provvederà per ogni semestre all'approvazione della graduatoria straordinaria con l'invio di apposita comunicazione agli interessati, ed agli istituti di credito.

Art. 5.

Norme finanziarie

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue L. 400.000.000 graverà sul cap. 25255 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1984 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento » del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 a valere sull'intervento previsto all'allegato 8 concernente il finanziamento di spese per l'ammortamento di mutui da contrarre - quota capitale - Conseguentemente su tale intervento risulta disponibile la minor somma di L. 322.000.000;

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 800.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3 - oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1984-86;

a decorrere dall'anno 1987 gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. **81**.

Finanziamento delle spese di gestione del Centro valdostano di soggiorno di Sanremo - Centre valdôtain de séjour de Sanremo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il complesso immobiliare di proprietà regionale, finora detto « Eremo di San Romolo », sito in comune di Sanremo, assume la denominazione di « Centro valdostano di soggiorno di Sanremo - Centre Valdôtain de séjour de Sanremo ».

Art. 2.

Per la gestione, presso il centro di cui al precedente articolo, delle attività di assistenza climatica marina di carattere scolastico, culturale e ricreativo, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 150.000.000 e per l'anno 1985 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 3.

Il Centro valdostano di soggiorno di Sanremo - Centre valdôtain de séjour de Sanremo può essere gestito dalla Regione in forma diretta ovvero da terzi sulla base di opposite convenzioni approvate dalla giunta regionale.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 150.000.000 per l'anno 1984 e in L. 500.000.000 per l'anno 1985 graverà sul cap. 42600 « Spese di gestione del Centro valdostano di soggiorno di Sanremo - Centre valdôtain de sèjour de Sanremo » che si istituisce nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 e sul corrispondente capitolo dell'anno 1985.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1984, con prelievo di L. 150.000.000 dal cap. 50100 del bilancio regionale per l'anno 1984 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) »; per l'anno 1985 mediante utilizzo per L. 500.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.3.04 - Servizi sociali.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. **82**.

Destinazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, concernente: « Legge-quadro per il turismo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi assegnati dallo Stato, per l'anno 1983, ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammontanti a complessive L. 723.771.000, vengono destinati a integrare gli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 24, concernente « Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico ».

Art. 2.

I fondi statali di cui al precedente art. 1 saranno introitati sul capitolo di nuova istituzione 2850 della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

Le spese per gli interventi di cui al medesimo art. 1 graveranno sul cap. 22840 che viene a tal fine istituito nella parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 83.

Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Nell'intento di assicurare una perfetta e costante praticabilità delle piste di sci alpino, attenuando al tempo stesso l'entità dei corrispondenti oneri sulle società o sugli enti proprietari dei relativi impianti di risalita, la regione Valle d'Aosta concede contributi per la manutenzione e la gestione di piste per la pratica dello sci di discesa.

(2) Gli anzidetti contributi sono altresì finalizzati a consentire un corretto inserimento delle piste di sci di discesa e dei relativi impianti di risalita nell'ambiente, attraverso l'esecuzione di interventi di ripristino e reinerbimento delle zone in cui sono stati attuati rimodellamenti del terreno, nonché di manutenzione periodica delle stazioni, dei sostegni di linea, dei fabbricati e delle strutture di servizio in genere.

(3) In relazione all'intervento finanziario disciplinato dalla presente legge le aziende o gli enti beneficiari dovranno attuare, in accordo con la Regione, una politica di prezzi concorrenziali, prevedendo altresì agevolazioni generali per i residenti in Valle d'Aosta.

Art. 2.

(1) I contributi possono essere concessi annualmente ad aziende ed enti che, oltre ad esercire impianti di trasporto a fune situati in Valle d'Aosta e normalmente utilizzati per la pratica dello sci di discesa, comunque assicurino la manutenzione e la gestione delle piste di discesa servite dal complesso degli impianti stessi, compresi quelli non ripetibili.

(2) Le domande relative devono essere presentate all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate di un elenco degli impianti a fune eserciti dal richiedente e di cui quest'ultimo preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno novanta giorni durante la successiva stagione invernale.

(3) Per gli impianti destinati allo sci estivo le domande devono essere presentate entro il 31 maggio e la previsione di funzionamento deve essere di almeno quarantacinque giorni durante la susseguente stagione estiva.

(4) Possono essere conteggiati ai fini del calcolo del contributo previsto dalla presente legge anche impianti siti fuori del territorio regionale, purchè eserciti da una società operante in Valle d'Aosta e collegati funzionalmente ad altri impianti da questa gestiti nel territorio regionale.

(5) Di ogni impianto devono essere indicati il tipo, il dislivello e la portata oraria massima autorizzata.

(6) Per gli impianti di cui venga denunciato o accertato un periodo di funzionamento invernale o estivo rispettivamente inferiore a novanta e quarantacinque giorni, si procede a una proporzionale riduzione della relativa quota di contributo.

(7) Per gli impianti di cui venga denunciato e accertato un periodo di funzionamento invernale superiore a centosettanta giorni la relativa quota di contributo viene aumentata del 10%.

Art. 3.

(1) L'ammontare dei contributi è determinato in funzione della potenza degli impianti a fune, definita come il prodotto della portata oraria massima autorizzata per il dislivello, espresso in chilometri, di ciascun impianto.

(2) La sommatoria delle potenze, come sopra definite, degli impianti complessivamente eserciti da ciascun richiedente, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 2, costituisce il coefficiente per il calcolo dei contributi concedibili.

(3) Nel caso di impianti per la pratica dello sci estivo il contributo è commisurato alla sommatoria delle potenze dei soli impianti ripetibili, con esclusione quindi di quelli utilizzati per il trasferimento degli sciatori in quota.

(4) L'importo del contributo spettante a ogni società o ente si ottiene moltiplicando il coefficiente di cui ai commi precedenti per il valore convenzionale di lire novantamila.

Art. 4.

(1) L'assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali esamina le domande, ne verifica la regolarità e determina l'ammontare del contributo concedibile, sottoponendo quindi le risultanze dell'istruttoria alla giunta regionale, che decide in via definitiva con propria deliberazione.

(2) L'erogazione dei contributi avviene ratealmente secondo le seguenti modalità:

50% all'inizio della stagione invernale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

25% entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo;

25% entro la fine della stagione invernale e comunque non oltre il 31 maggio dell'esercizio successivo.

(3) L'erogazione dei contributi può essere sospesa in qualsiasi momento in caso di mancata attuazione degli indirizzi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, ovvero nel caso in cui gli accertamenti eseguiti a cura dell'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali in ordine al normale funzionamento degli impianti e all'effettiva e regolare praticabilità e battitura delle piste, anche sotto il profilo della sicurezza, diano risultato negativo.

Art. 5.

(1) In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 è prorogato al decimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

(1) L'onere di cui alla presente legge ammontante ad annue L. 3.000.000.000 sino al 1985 graverà sul cap. 37505, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 e sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1985.

(2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'esercizio 1984 mediante riduzione per L. 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento », a valere sugli interventi previsti all'allegato 8 del bilancio stesso, concernenti il finanziamento della spesa per l'attuazione del collegamento autostradale Sarre-Courmayeur. Su tale intervento rimane disponibile la minor somma di L. 31.000.000.000;

per l'esercizio 1985 mediante utilizzo per L. 3.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1984-86.

Art. 7.

(1) Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 8.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 84.

Finanziamento del ripristino del collegamento Aosta-Pila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta è autorizzata a finanziare il ripristino del collegamento tra la città di Aosta e la località Pila in comune di Gressan, procedendo alla realizzazione diretta di un nuovo impianto.

Art. 2.

Ai fini di cui all'art. 1 viene stanziata la somma di lire 12 miliardi, pari al costo di massima previsto per l'opera in oggetto, ripartita come in appresso:

lire 6 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1984;
lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1985;
lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1986.

La giunta regionale è autorizzata a procedere a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per la definizione del progetto dell'opera e per l'assegnazione dei relativi lavori, scegliendo altresì, sulla base della normativa vigente e sentita la competente commissione consiliare, la formula di aggiudicazione meglio rispondente alle esigenze del caso e all'interesse dell'amministrazione.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive L. 12.000.000.000, graverà sul cap. 38093 che si istituisce sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

Per l'anno 1984 mediante riduzione:

quanto a L. 4.274.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984, utilizzando a tal fine l'intera disponibilità relativa al finanziamento della quota interessi per ammortamento mutui da contrarre, iscritta all'allegato 8 del bilancio stesso;

quanto a L. 1.726.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento », utilizzando parte della disponibilità relativa alla quota capitale per ammortamento mutui da contrarre, iscritta all'allegato 8; conseguentemente su tale intervento rimane disponibile la minor somma di L. 448.000.000.

Per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. « Altri oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1984-86.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 85.

Aumento per l'esercizio 1984 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: « Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 29 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: « Contributi per la costruzione e ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno » è aumentato, limitatamente all'esercizio in corso, da L. 200.000.000 a L. 500.000.000.

Restano invariate tutte le modalità di applicazione della citata legge regionale 15 giugno 1978, n. 18.

Art. 2.

L'onere di L. 300.000.000, derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 25300 del bilancio di previsione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di pari importo dal cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento - allegato 8 alla legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3 - Settore I: assetto del territorio e tutela dell'ambiente) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1984

ROLLANDIN

(1391)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850960) L. 500